



22005-17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA – I SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:

Andrea SCALDAFERRI - Presidente -
Maria Giovanna SAMBITO - Consigliere -
Antonio VALITUTTI - Consigliere -
Massimo FERRO - Consigliere -
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -

opposizione allo stato
passivo

R.G.N. 6991/2015

Cron. 22006

CC – 12/04/2017

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6991/2015 R.G. proposto da
EQUITALIA SUD S.P.A., rappresentata da Stefano Cerqua, in virtù di procura
speciale per notaio

;
- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO DELLA GRANDE PROFILO S.R.L.;

- *intimato* -

avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 18 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2017 dal
Consigliere Guido Mercolino.

Rilevato che l'Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione

avverso il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione da essa proposta avverso lo stato passivo del fallimento della Grande Profilo S.r.l., negando l'ammissione al passivo di un credito di Euro 120.198,48 per contributi previdenziali, dichiarato prescritto dal Giudice delegato;

che il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2946 e 2953 cod. civ., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto prescritto il credito azionato, senza considerare che, in quanto fondato su cartella esattoriale ritualmente notificata al curatore del fallimento e non impugnata, esso risultava assoggettato al termine di prescrizione decennale;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, osservando che il decreto impugnato non ha tenuto conto dell'avvenuta produzione della relata di notifica della cartella esattoriale, dalla quale risultava l'avvenuta notificazione dell'atto in data 14 novembre 2012, cui non aveva fatto seguito l'impugnazione da parte del curatore;

che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 87 e 88 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sostenendo che ai fini dell'insinuazione al passivo non era necessario il deposito della cartella esattoriale, risultando sufficiente la produzione del ruolo, in virtù della quale il credito avrebbe dovuto essere ammesso al passivo con riserva;

che le prime due censure sono inammissibili, in quanto, riflettendo l'erronea dichiarazione di prescrizione del credito azionato, non attingono la *ratio decidendi* del decreto impugnato, il quale non ha esaminato la predetta questione, essendosi limitato a disattendere la tesi sostenuta dalla creditrice a sostegno dell'opposizione, secondo cui la stessa avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice tributario, ed a riconoscere conseguentemente al Giudice delegato il potere di negare l'ammissione al passivo del credito, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione proposta dal curatore del fallimento;

che la terza censura è anch'essa inammissibile, in quanto, riflettendo la mancata ammissione con riserva del credito azionato, prospetta una questione non trattata nel decreto impugnato, e che non può quindi essere sollevata in sede di legittimità, non essendo stato precisato se la stessa sia stata ritualmente proposta nella precedente fase processuale;

che, infatti, l'art. 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, configurando il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso impugnatorio, esclude l'ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, e di nuovi accertamenti di fatto, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che solleghi l'esame di questioni, di fatto o di diritto, non prospettate, ritualmente e tempestivamente, nel giudizio di opposizione (cfr. Cass., Sez. lav, 8/06/2012, n. 9341);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 12/04/2017

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 21 SET. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina Pacitti



Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Sabrina PACITTI

